

Egr. sig.
Sindaco del Comune di Pesaro
Presidente del Consiglio Comunale
Assessore per competenza di delega

INTERROGAZIONE: Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo

PREMESSO CHE

- Il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 (convertito dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132) ha apportato significative modificazioni alla condizione giuridica del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, emanato in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

- In particolare all'art. 4 del d. lgs. n. 142/2015 è stato aggiunto il comma 1 bis secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo «non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- L'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un *cluster* di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo Coronavirus SARS-CoV-2).

- La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTI

L'art. 32 della Costituzione in base al quale "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti".

L'art. 43, 2° comma, cod. civ., secondo cui la residenza è semplicemente il «luogo in cui la persona ha la dimora abituale».

VISTO

L'art. 2 del Protocollo n. 4 allegato alla CEDU, ratificato e reso esecutivo in Italia con d.p.r. 14 aprile 1982, n. 217 sulla Libertà di circolazione, che sancisce: «Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza», nonché l'art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici: «Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio», adottato dall'Assemblea generale il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977 n. 881.

CONSIDERATA

La normativa richiamata dal predetto art. 4, comma 1 bis, d. lgs. n. 142/2015 e, in particolare:

- l'art. 14, d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), che per l'iscrizione anagrafica di persone trasferitesi dall'estero, non fa riferimento ad alcun "titolo per l'iscrizione", ma richiede di comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 1, 1° comma, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente;

- l'art. 6, 7° comma, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), secondo cui «le iscrizioni e variazioni anagrafiche

E

COMUNE DI PESARO

Protocollo N.0035862/2020 del 22/04/2020

dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza».

CONSIDERATO

Che secondo le Linee guida 2014 elaborate in collaborazione tra il Ministero dell'Interno, il Servizio Centrale SPRAR, ASGI, UNHCR e ANUSCA, «Devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l'iscrizione anagrafica» (cfr. Circ. Min. Interno, n. 8 del 1995; n. 2 del 1997).

PRESO ATTO

Che secondo la normativa vigente anche dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018:

- il cittadino italiano deve dimostrare unicamente la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi;
- il cittadino straniero deve dimostrare anche di essere regolarmente soggiornante in Italia, come espressamente richiedono il d.p.r. n. 223/1989 e il d. lgs. n. 286/1998 ut supra riportati.

PRESO ATTO ALTRESÌ

Che il Tribunale ordinario di Pesaro ha adottato un orientamento giurisprudenziale di merito nel senso come sopra descritto e in aderenza all'orientamento maggioritario adottato dai giudici di merito italiani, statuendo che:

- secondo il nostro ordinamento giuridico l'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo in forza del quale chi ne faccia richiesta deve meramente manifestare all'Ufficiale dell'Anagrafe l'intenzione di fissare la propria residenza nel territorio di quel Comune;
- per i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del soggiorno, più che dal permesso di soggiorno medesimo (che come spesso accade viene consegnato con molto in ritardo), è comprovata dall'avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi dalla compilazione del cd. "modello C3", e/o dalla identificazione effettuata dalla Questura nell'occasione;

CONSIDERATO

Che numerose amministrazioni comunali in tutta Italia già a partire da dicembre 2018 hanno adottato dei provvedimenti specifici in materia a prescindere dalle pronunce in sede giurisdizionale, in applicazione del disposto di cui all'art. 3, 1° comma, legge 24 dicembre 1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), secondo cui «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe», egli ha l'obbligo di procedere alle iscrizioni anagrafiche, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento anagrafico della popolazione residente.

CONSIDERATA INFINE

La circolare n. 0132811 datata 01.02.2019 del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto consigliere

INTERROGA

Sindaco e Assessore per competenza di delega sui seguenti quesiti:

- quali saranno i provvedimenti specifici e di esclusiva competenza sindacale e di giunta sulla procedura di iscrizione dei richiedenti asilo;
- quali saranno i provvedimenti adottati, connessi e consequenziali, in via di autotutela, per tutte le iscrizioni anagrafiche rifiutate durante il periodo di applicazione della normativa *ut supra* citata, in particolare durante il periodo di emergenza pandemica da nuovo Coronavirus SARS-CoV-2.

Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale
Con osservanza.

FIRMATARIA
Consigliere Maria Rosa Conti

Pesaro, lì 20.04.2020